Torna alla pagina precedente

Pubblicato il 14/12/2016

N. 12467/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12178/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12178 del 2016, proposto da Therabel Gn Pharma Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Marrapese C.F. MRRCLD62B16H501B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Balduina, 114;

contro

Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587 presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano ex lege,

Ministero della Salute, Regione Valle D'Aosta non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordine di pagamento di euro 192.400,80 a titolo di ripiano dello splafondamento della spesa farmaceutica per gli anni 2013/2014/2015 rivolto alla ricorrente,
della determinazione **AIFA** n. 1346 del 27 settembre 2016 recante monitoraggio della spesa farmaceutica,
dell'intimazione di pagamento di euro 58.131 a carico della ricorrente destinataria dell'avviso pubblicato sul sito dell'**AIFA** in data 8 luglio 2016 sul governo della spesa farmaceutica ospedaliera degli anni 2013, 2014, 2015 nonché di tutti gli altri atti meglio nell'epigrafe del ricorso indicati e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di **Aifa** - Agenzia Italiana del Farmaco e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con decreto monocratico a n. 7161 dell'11 novembre 2016 è stato sospeso il pagamento dovuto dalla ricorrente della somma in epigrafe indicata a titolo di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013/2015, nei limiti delle somme già iscritte e accantonate nel proprio bilancio per le causali indicate nella determinazione dell'**AIFA**, contestata con il ricorso e qualora parte ricorrente non vi abbia già provveduto;

Considerate le contestazioni di parte ricorrente circa la correttezza dei calcoli eseguiti dall'**AIFA** e dei dati posti a fondamento della quantificazione (per gli anni 2013, 2014 e 2015) della complessiva spesa farmaceutica (territoriale e ospedaliera) e della misura dello sfondamento del tetto individuale;

Rilevato che, al riguardo, non sono stati forniti puntuali elementi istruttori da parte dell'Amministrazione;

Rilevata, quindi, la necessità che, ai fini istruttori, l'**AIFA** predisponga e provveda al deposito presso la Segreteria sezionale di una dettagliata relazione istruttoria a firma del Direttore Generale, relativa alla specifica posizione debitoria della ricorrente, in cui si dia esplicitamente conto dell'importo del budget assegnato all'impresa per ciascuna delle annualità rilevanti così come dell'entità del ripiano (territoriale e/o ospedaliero) ad essa addebitato, delle modalità del suo calcolo e dei dati e dei documenti su cui detto calcolo si è basato;

Ritenuto necessario, ai fini della completezza dell'istruttoria, che la redazione della suddetta relazione sia preceduta dalle seguenti attività prodromiche, rimesse alla diligente cura dell'**AIFA**:

1. Comunicazione a parte ricorrente di apposita nota metodologica relativa al procedimento seguito per pervenire alla determinazione del "quantum" del ripiano individuale;

2. Successiva convocazione per l'audizione orale del legale rappresentante o di un procuratore dell'azienda ricorrente dotato dei poteri all'uopo necessari, per la verifica in contraddittorio dei dati, dei documenti,

delle modalità e dei criteri di calcolo alla base del ripiano individuale, relativo alle annualità 2013, 2014, 2015, a carico della società ricorrente;

3. Acquisizione delle osservazioni e della documentazione che l'impresa intenderà produrre, con concessione di eventuale congruo termine (non inferiore a gg. 30) per tale incombente, se richiesto dall'impresa;

4. Redazione della relazione conclusiva, nella quale siano esplicitate anche le eventuali ragioni che hanno indotto l'Agenzia al rigetto delle argomentazioni e delle allegazioni dell'azienda;

Ritenuto che, per il completamento della predetta articolata attività (tenuto conto dell'elevato numero di separate impugnazioni di analogo tenore attualmente pendenti dinnanzi a questo Giudice), debba assegnarsi all'**AIFA** il termine finale del 31 marzo 2017, scadenza entro la quale la relazione in oggetto dovrà essere depositata presso questo Tribunale;

Ritenuto di fissare, per l'esame del merito, la pubblica udienza del 6 novembre 2017;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) così dispone:

- accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto conferma il decreto n. 7161 dell'11 novembre 2016;

- dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione, onerando l'**AIFA** del deposito della relazione istruttoria richiesta entro il termine del 31 marzo 2017;

- fissa per la discussione del merito del ricorso la pubblica udienza del 6 novembre 2017, ore di rito;
- spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Alfredo Storto, Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore	**Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it Regole di accesso Accessibilità Mappa del sito Guida al sito
Informativa privacy
Condizioni di utilizzo